



COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 03/12/2021

Sommario

PREMESSA.....	2
ARTICOLO 1 - Finalità del regolamento	3
ARTICOLO 2 - Definizione di spesa di rappresentanza e principi generali	3
ARTICOLO 3 - Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza.....	5
ARTICOLO 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente	5
ARTICOLO 5 - Specificazione delle spese di rappresentanza	6
ARTICOLO 6 - Spese di rappresentanza fuori sede	7
ARTICOLO 7- Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza	7
ARTICOLO 8 - Gestione amministrativa e contabile	9
ARTICOLO 9 - Rendicontazione e pubblicità	10
ARTICOLO 10 - Entrata in vigore	10



Premessa.

Il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza è variegato e prevede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinati da:

- l'articolo 1, commi 10 e 173, della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) i quali prevedono che gli enti locali devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza;
- l'art. 57, co. 2, lett. b) del D.L. n. 124/2019 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla L. n. 157 del 19 dic. 2019, che ha disposto, tra le altre, l'abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni... e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009, di cui al previgente art.6, co. 8 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n.122/2010;
- l'articolo 16, comma 26, del Decreto Legge 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, (c.d. legge "taglia costi della politica"), il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione, prospetto che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 10 giorni dall'approvazione;
- il D.M. 23/1/2012, in attuazione dell'ultimo periodo della disposizione su riportata, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. citato il prospetto in questione, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 T.U.E.L. e va sottoscritto dal segretario dell'ente, dal responsabile di servizi finanziari, nonché dall'organo di revisione economico finanziaria.

Nonostante le norme sopra richiamate, manca nell'ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti



dell'esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale carenza normativa ha indotto la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione (da ultimo CC Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia n. 6/2021).

Art. 1 - Finalità del regolamento

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione Comunale spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità ed efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la gestione delle spese di rappresentanza conformemente alla normativa vigente e secondo i canoni della proporzionalità, adeguatezza, economicità e congruità delle stesse.

Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza e principi generali

Le spese di rappresentanza si configurano voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione del Comune di Porto Torres verso l'esterno. Costituiscono spese di rappresentanza tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da esigenze di relazione, connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.

Le spese di rappresentanza devono:

- assolvere il preciso scopo di consentire all'Ente di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici;



- rivestire il carattere dell'inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo;
- possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che finanziano manifestazioni idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa;
- essere effettuate garantendo la massima trasparenza e conoscibilità.
- essere improntate a criteri di ragionevolezza, sobrietà, proporzionalità, adeguatezza e congruità rispetto alle finalità perseguite, avuto riguardo alle dimensioni territoriali, alla vocazione socio-culturale e turistica del Comune;
- essere conformi ai principi di economicità, efficacia, efficienza e razionalità che governano l'azione amministrativa;
- essere effettuate in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di catalizzare l'attenzione della collettività amministrata sul ruolo e sulle attività dell'Ente;
- rivestire il carattere della eccezionalità della spesa, in quanto non rientrante in alcun modo nell'esercizio dell'attività ordinaria dei rapporti istituzionali e di servizio dell'Ente, e che pertanto viene effettuata nell'esercizio della potestà discrezionale di cui è dotato il Comune.

L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti del potere di spendita del nome del Comune di Porto Torres, individuati nel successivo articolo 4.

Le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo nel caso in cui siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa.



Art. 3 - Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune di Porto Torres assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:

- a) visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
- b) manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori;
- c) inaugurazione opere pubbliche;
- d) cerimonie e ricorrenze;
- e) omaggi floreali e altri doni in ricordo o in favore delle Autorità di vertice.

Art. 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

Le spese di rappresentanza per conto dell'Ente possono essere richieste dai seguenti soggetti:

- a) Sindaco o Vice-Sindaco in sostituzione del medesimo;
- b) Assessori nell'ambito delle rispettive competenze previa autorizzazione del Sindaco;
- c) Presidente del Consiglio comunale per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività dell'Organo elettivo;

L'istruttoria degli atti di spesa verrà effettuata dagli uffici preposti a cui compete l'assunzione dell'impegno di spesa essendo responsabili dei capitoli di spesa in termini di PEG.

Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti. La riconducibilità agli organi di vertice politico esclude che la funzione di rappresentanza possa essere espletata da dipendenti dell'Ente.



Art. 5 – Specificazione delle spese di rappresentanza

Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:

- a) ospitalità offerta in particolare occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità dotati della rappresentanza esterna nell'Ente di appartenenza, che abbiano rilevanza, sociale, politica, culturale e sportiva;
- b) colazioni di lavoro e consumazioni varie (caffè, aperitivi, etc.), giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono cariche ufficiali (Prefetto, Questore, Assessori Regionali e/o Provinciali, etc...);
- c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, **in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, a condizione che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;**
- d) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente purché si tratti di eventi nazionali o connessi alla cittadinanza;
- e) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- f) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, quando derivino da motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche italiane o straniere, o di soggetti, personalità e delegazioni, italiane o straniere, in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune;
- g) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale e sovra comunale che si svolgano nel territorio comunale, al fine di promuovere l'immagine dell'Ente e della cultura sportiva, o per omaggi ad atleti che si



siano particolarmente distinti in ambito nazionale ed internazionale;

h) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative;

Le spese di rappresentanza posso riguardare spese per incontri conviviali (pranzi, cene) *et similia* (Es. servizio bar) **solo se non coinvolgono unicamente soggetti appartenenti all'Amministrazione ma anche e soprattutto soggetti esterni particolarmente qualificati in quanto rappresentativi dell'ente cui appartengono (non è dunque sufficiente che si tratti genericamente di "soggetti esterni all'ente") e solo se siano occasionati da manifestazioni ufficiali e non da incontri relativi a "normali rapporti istituzionali" cioè relativi a organi e autorità che si incontrano per adempiere alla loro attività istituzionale.**

Art. 6 - Spese di rappresentanza fuori sede

Ai soggetti di cui all'art. 4 è consentito offrire colazioni ed omaggi (prodotti tipici del territorio, oggetti dell'artigianato locale, ecc.) anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza.

Art. 7 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non ammissibili con oneri a carico dell'Ente:

- a. Gli atti di mera liberalità;
- b. Le spese di ospitalità, ristorazione, coffee break, brunch a favore di autorità o altri soggetti esterni particolarmente qualificati (istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono) che si incontrano per adempiere prettamente alle proprie attività istituzionali ovvero in veste informale ovvero non ufficiale;



- c. Spese per l'acquisto di acqua e di altri generi alimentari per il ristoro degli Amministratori dell'Ente durante le sedute di giunta e consiliari, remunerati con la rispettiva indennità;
- d. Omaggi a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente (ad esempio, doni in occasione del pensionamento, rinfreschi o gadget natalizi a favore del personale dipendente);
- e. Ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc.);
- f. Colazioni, pranzi e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione;
- g. Le spese connesse a premiazioni di tipo sportivo o culturale o per eventi turistico/culturali ricorrenti e funzionali effettuate dal rispettivo ufficio, nell'ambito delle iniziative ricomprese nei programmi di competenza;
- h. Le spese per telegrammi di condoglianze e necrologi in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente, o delle loro famiglie;
- i. Le spese per manifesti, in occasione di ricorrenze nazionali, in quanto da ricomprendere nell'ambito delle spese di pubblicità;
- l. Le spese per manifesti informativi relativi ad eventi di carattere sociale ed educativo in quanto da ricondurre a spese di pubblicità mentre, se relative ad eventi di carattere culturale in quanto da ascrivere a spese per attività culturali;
- m. Le spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.

Nella partecipazione ad iniziative di rappresentanza non possono essere sostenute spese per un numero di partecipanti in rappresentanza del Comune eccedente il numero degli ospiti, salvo motivate eccezioni autorizzate dal Sindaco.



Art. 8 – Gestione amministrativa e contabile

Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG ai competenti responsabili.

Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali ed alla non riconducibilità ai normali rapporti istituzionali e di servizio.

Le spese di rappresentanza sono impegnate dal dirigente del Servizio competente mediante apposita determinazione indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a sostenerla e le persone o enti che beneficiano della stessa.

Sul piano formale, le spese de *quibus*, effettuate nel rispetto degli appostamenti in bilancio, delle procedure di impegno, liquidazione ed ordinazione di pagamento, devono rigorosamente essere giustificate attraverso documentazione che esponga l'interesse istituzionale perseguito, il loro rapporto con l'attività dell'ente, la qualificazione del soggetto destinatario dei beni o servizi acquistati e le circostanze di fatto nell'ambito delle quali la spesa è stata effettuata.

Le spese devono essere accessive e sub valenti rispetto ad un evento, ben individuabile, contraddistinto da elementi di oggettiva riconducibilità alle esigenze comunicative. La determinazione d'impegno deve contenere una dichiarazione attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta.

Le spese relative agli acquisti di oggetti e/o libri da rendere fruibili a soggetti esterni indeterminati, devono essere trascritte in un registro di carico/scarico all'uopo individuato.



Art. 9 - Rendicontazione e pubblicità

Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto di cui all'art. 16, comma 26, del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148 ed allegato al rendiconto di gestione di cui all'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000.

La compilazione del prospetto è a cura del Segretario dell'Ente e del Responsabile dei "Servizi Finanziari" e dagli stessi firmato insieme all'Organo di revisione economico finanziario.

Tale prospetto, del quale si allega un fac-simile al presente Regolamento a formarne parte integrante, è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione, trasparente" entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente incompatibile disposizione regolamentare.